



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 809  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 25 ottobre 2017

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---



---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 25 ottobre 2017

**Plenaria****429<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 19.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2719) Deputati CAPELLI ed altri.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2358) URAS.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

**(2424) Nadia GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che l'emendamento 1.1 (testo 2) è stato accantonato, su richiesta del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), quest'ultimo interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, sottolineando che tale proposta presenta contenuto più generale dell'emendamento precedente ed è volta ad estendere la disciplina in materia di gratuito patrocinio a tutti i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario. Dichiarando il proprio voto di astensione si chiede, ancora una volta, come sia

possibile voler approvare senza modifiche un disegno di legge affetto da contraddizioni e da anomalie come il disegno di legge n. 2719.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ha annunciato il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2, evidenziando che il disegno di legge n. 2719, come approvato dalla Camera, è un testo tecnicamente pieno di errori e di lacune, interviene il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il quale, pur annunciando il proprio voto contrario sulla proposta emendativa, esprime perplessità di metodo e di merito anche alla luce dei rilievi critici che sono stati finora sollevati sul citato disegno di legge n. 2719.

Prende dunque la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale annuncia voto favorevole sottolineando come la proposta emendativa sia volta ad evitare quella che sarebbe altrimenti una grave discriminazione tra soggetti minori e maggiorenni economicamente non autosufficienti. Ritene responsabili la maggioranza ed il Governo del rischio che il disegno di legge possa non essere approvato nel corso di questa legislatura, in quanto le nette ed aprioristiche chiusure nei confronti di tutte le proposte emendative presentate dall'opposizione hanno impedito un'approvazione unanime dello stesso ed un ritorno alla sede deliberante.

Dopo che il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) ha annunciato il proprio voto contrario sull'emendamento 1.2, ritenendo importante e prioritaria l'approvazione del disegno di legge n. 2719 entro la conclusione della legislatura, l'emendamento 1.2 è posto ai voti ed è respinto.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) precedentemente accantonato, su cui interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore LUMIA (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, ritiene che occorra approvare quanto prima il disegno di legge n. 2719 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di poterne consentire il varo definitivo entro la corrente legislatura. Aggiunge che la sua parte politica si era dichiarata aperta a considerare la possibilità di alcune limitate modifiche, proposte dall'opposizione, al testo già approvato dalla Camera dei deputati in vista di una sua riassegnazione in sede deliberante, ma che tale soluzione è risultata impraticabile a fronte di richieste volte ad escludere l'unione civile tra persone dello stesso sesso dall'ambito di applicazione delle misure introdotte con il testo medesimo, richieste che non possono che essere considerate irricevibili dalla sua parte politica.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per sottolineare che il proprio Gruppo parlamentare non ha mai inteso escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di crimini domestici i figli rimasti orfani a seguito di omicidio commesso dall'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ma l'obiettivo da sempre per-

seguito è stato quello di estendere semmai a tutti i minori e ai maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani le provvidenze economiche contenute nel disegno di legge n. 2719. Annuncia infine il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

Interviene brevemente il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) per evidenziare come da quanto appena dichiarato dal senatore Lumia – nonché dalle precisazioni fornite dal senatore Caliendo – emerge chiaramente che l'unico punto intangibile del disegno di legge n. 2719, per il gruppo del partito Democratico, è il mantenimento dell'esplicito riferimento alle unioni civili. Non c'è bisogno di altro perché risulti evidente che il testo che si vuole approvare in via definitiva è sostanzialmente solo un «manifesto ideologico» che si intende usare strumentalmente.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), che annuncia la sua astensione sull'emendamento in oggetto, tiene a precisare che il suo voto si giustifica alla luce dell'esigenza di poter approvare definitivamente in tempi brevi e comunque entro la fine della corrente legislatura il disegno di legge n. 2719. Allo stesso tempo intende però sottolineare la consueta competenza tecnico-professionale da sempre espressa dal senatore Caliendo, nonché il suo indubbio contributo offerto ai lavori della Commissione, in termini di passione politica, anche su tematiche di estrema complessità ed importanza come quella in esame.

L'emendamento 1.1 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Vengono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Sull'emendamento 1.5 prende la parola il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) annunciando il proprio voto favorevole ed esprimendo ancora una volta le proprie perplessità sia sull'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2719 in esame, sia sull'atteggiamento di ostinata contrarietà più volte manifestato dalla maggioranza e dal Governo anche su emendamenti, quale quello in esame, che si limitano ad estendere le tutele contenute nel testo anche ad altri minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori o in un danno di uno di essi. Ritiene che l'atteggiamento di rigida ed aprioristica chiusura da parte della maggioranza e la sua indisponibilità ad accogliere qualsiasi proposta emendativa, anche di carattere tecnico, confermino anche su un piano più generale che, in realtà, la maggioranza medesima intende fare di questo intervento normativo un mero strumento di propaganda, senza preoccuparsi minimamente delle distorsioni anche gravi che possono determinarsi in sede applicativa dall'approvazione del testo così come licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), che annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.5, richiama ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2719, come approvato dalla Camera dei deputati, è affetto da gravi profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Carta fondamentale, in quanto crea irragionevoli disparità di trattamento tra minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, escludendo soggetti ugualmente meritevoli di tutela dall'ambito di applicazione dell'intervento normativo in esame.

L'emendamento 1.5 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che l'emendamento 1.6 è stato ritirato, l'emendamento 1.7 – fatto proprio dal senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) – viene posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 1.9 prende la parola il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale sottolinea che la proposta emendativa è volta ad eliminare un'imprecisione lessicale dal testo, nella parte in cui si riferisce alla «cessazione» dell'unione civile. A tale riguardo sottolinea che la legge n. 898 del 1° dicembre 1970 – recante disciplina in materia di scioglimento del matrimonio – regola la cessazione degli effetti civili, che però riguarda solo il matrimonio concordatario e non si attaglia quindi alla fattispecie dell'unione civile. Ciò nonostante, al solo fine di consentire una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2719, ritira l'emendamento in oggetto.

Dopo che anche l'emendamento 1.10 viene ritirato, mentre l'emendamento 1.11 è dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale, pur ritirando l'emendamento 1.12 a propria firma, dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'importanza di tale proposta volta ad inserire tra i soggetti destinatari delle misure in materia di gratuito patrocinio di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2719 anche le vittime del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. La decisione di ritirare l'emendamento, lungi dal volerne mettere in discussione l'utilità, che anzi si ribadisce anche in questa sede, si giustifica soltanto alla luce l'esigenza di voler approvare senza modifiche il testo, così come approvato dalla Camera dei deputati, al fine di poterne consentire l'entrata in vigore entro la corrente legislatura.

Dopo che gli emendamenti 1.13 e 1.0.1 sono stati ritirati, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale fa proprio l'emendamento 1.0.2 e annuncia voto favorevole, in quanto tale proposta emendativa – sulla quale peraltro si era inizialmente registrata un'ampia con-

vergenza in Commissione, oltre al parere favorevole espresso dalla relatrice nella seduta del 10 ottobre – è volta a modificare l'articolo 162-ter del codice penale prevedendo che le disposizioni dello stesso non si applichino in tutti i casi di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale. Appare veramente incomprensibile che su questa proposta l'atteggiamento della maggioranza sia così profondamente mutato, anche tenuto conto delle favorevoli prese di posizione pubblicamente assunte al riguardo da parte del ministro della giustizia Orlando.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che, in data odierna, è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2932 volto a modificare il già richiamato articolo 162-ter del codice penale nel senso di escludere l'applicabilità dello stesso in tutti i casi di *stalking*. Il disegno di legge è stato presentato dai senatori e dalle senatrici del Partito Democratico facenti parte dalla Commissione giustizia e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Il Gruppo medesimo ne chiederà l'immediato inserimento all'ordine del giorno.

Il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI fa presente l'assoluta condivisione da parte del Governo del merito dell'intervento normativo proposto in ordine al citato articolo 162-ter del codice penale e oggetto del predetto disegno di legge, al quale ha fatto testé riferimento il senatore Lumia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti di identico contenuto 2.1. e 2.2, volti a sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge n. 2719, sui quali prende la parola il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) per annunciare il proprio voto favorevole e per evidenziare come l'intervento normativo oggetto dell'articolo 2 sia, in realtà, volto anche ad introdurre un'ulteriore surrettizia ipotesi di equiparazione dell'unione civile al matrimonio.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono posti ai voti e respinti dalla Commissione.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.3 e 2.4 – fatti propri dal senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) – mentre gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Sull'emendamento 2.7, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annunciando voto favorevole e invitando la maggioranza e il Governo a riflettere sulla proposta in oggetto sulla quale la relatrice aveva inizialmente espresso parere favorevole.

Si apre dunque un dibattito nel quale prendono la parola il senatore BUCCARELLA (*M5S*) – che annuncia voto contrario all’emendamento 2.7, in quanto la lettera *b*) appare conforme alla *ratio legis* ed alle modifiche all’articolo 577 del codice penale che si vogliono introdurre con il disegno di legge in esame – il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) – il quale annuncia voto favorevole in quanto la previsione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell’articolo 2 estende in modo non ragionevole l’applicabilità della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 577 del codice penale – ed il senatore LO GIUDICE (*PD*) – il quale sottolinea che le modifiche recate all’articolo 577 del codice penale ad opera dell’articolo 2 del disegno di legge in titolo appaiono pienamente conformi all’esigenza di aggravare la sanzione penale in caso di omicidio commesso ai danni del coniuge o anche della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. A tale riguardo tiene altresì a sottolineare che la previsione in oggetto, affiancando espressamente al coniuge la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, conferma la tendenza legislativa volta al riconoscimento ed alla tutela di tale istituto a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e, in ogni caso, non è in alcun modo tesa a contraddire la *ratio* sottesa al disposto del nuovo articolo 574-ter, secondo comma, del codice penale – come recentemente introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 6 del 2017 – con il quale si prevede in generale che, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 2.7.

Sull’emendamento 2.8 annuncia il proprio voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), evidenziando che tale proposta, alternativa alla precedente e volta ad ampliare l’ambito di applicazione della previsione di cui alla lettera *b*) del comma 1 articolo 2 del disegno di legge n. 2719 anche alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e stabile convivenza, si muove comunque pienamente in linea con la *ratio legis* e dunque un’eventuale sua mancata approvazione dimostra ulteriormente la pretestuosità dell’atteggiamento di chiusura mostrato dalla maggioranza nel corso di questo esame.

L’emendamento 2.8 è quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che anche l’emendamento 3.1 viene respinto dalla Commissione, viene disposto – su richiesta del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – l’accantonamento degli emendamenti 3.2 e 4.3. Conseguentemente sono accantonati gli emendamenti ad essi collegati 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.5 e 4.6, mentre gli emendamenti 3.6 e 4.7 sono dichiarati decaduti stante l’assenza dei rispettivi proponenti.



Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2.

Sull'emendamento 5.3 annuncia voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea l'assurdità di un parere contrario da parte della relatrice e del Governo essendo tale proposta – che tiene conto dell'impossibilità, a normativa vigente, di nominare il curatore di cui all'articolo 528 del codice civile limitatamente ad una quota ereditaria – volta a tutelare in modo più efficace proprio quei soggetti a cui si rivolge il disegno di legge n. 2719.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) dichiara il proprio voto di astensione in quanto, pur condividendo nel merito le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, ritiene necessaria – come già evidenziato – l'approvazione del testo in esame entro questa legislatura, sottolineando però allo stesso tempo, che occorre un maggiore approfondimento e una maggiore attenzione su alcuni aspetti tecnici del disegno di legge n. 2719.

L'emendamento 5.3 viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 6.1 prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea l'importanza di prevedere una migliore formulazione dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2719, sulla quota di riserva di cui all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 in favore di figli orfani per crimini domestici, anche al fine di rimuovere le odiose ed insopportabili discriminazioni – contenute nel testo come approvato dalla Camera anche sotto questo profilo – tra soggetti minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di efferati delitti commessi a danno di uno o di entrambi i genitori.

La RELATRICE tiene anch'essa a sottolineare, per amore di verità e non per difesa di una parte politica, che la maggioranza ha più volte esperimento tentativi di conciliazione con l'opposizione al fine di consentire un'ampia convergenza ed un ritorno in sede deliberante del disegno di legge n. 2719. In questo quadro vi era stata disponibilità ad apportare al testo alcune modifiche richieste dall'opposizione. A tale esito non è stato però possibile pervenire per l'indisponibilità in concreto manifestata dall'opposizione medesima.

L'emendamento 6.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) riformula l'emendamento 6.2 a propria firma nell'emendamento 6.2 (testo 2), pubblicato in allegato, che – previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo – viene posto ai voti ed è respinto.

Sono altresì separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, fatti propri dal senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*).

Dopo che gli emendamenti 6.6 e 7.3 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti e l'emendamento 6.7 è stato ritirato, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4 sono distintamente posti ai voti e respinti dalla Commissione.

L'emendamento 8.1, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), viene posto ai voti ed è respinto, mentre l'emendamento 8.2 viene ritirato.

Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 9.1.

Dopo che l'emendamento 9.2 è stato ritirato, il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) riformula l'emendamento a propria firma 10.1 nell'emendamento 10.1 (testo 2), pubblicato in allegato, che – previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo – viene posto ai voti ed è respinto.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.2, 10.3, 11.2 e 11.4; l'emendamento 11.1 è ritirato, mentre l'emendamento 11.3 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 12.1 prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale tiene a precisare che la proposta emendativa a propria firma, sulla quale annuncia il voto favorevole, è semplicemente volta ad eliminare le parole «anche non» dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 2013 – come introdotto dall'articolo 12, comma 1, del disegno di legge n. 2719 – all'esclusivo fine di evitare che anche in ipotesi di condanna non definitiva possano essere applicate le gravi misure sanzionatorie della decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica. A tale riguardo segnala che anche la relatrice aveva espresso un parere favorevole su tale emendamento nella seduta del 10 ottobre.

L'emendamento 12.1 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti, è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.1, mentre l'emendamento Tit.1 viene ritirato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2719**

**Art. 6.**

**6.2 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il titolo con il seguente:* «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani».

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale».

---

**6.2**

GIOVANARDI

*Sostituire il titolo con il seguente:* «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani».

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore in danno dei genitori o orfani di un genitore che ha subito un omicidio da parte dell'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale».

---

**Art. 10.****10.1 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini domestici».*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:*

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.».

---

**10.1**

GIOVANARDI

*Nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini domestici».*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:*

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.».

---